Studio AMATO

LA ZANZARA FISCALE

START-UP INNOVATIVE

(le agevolazioni)

008/2014
Novembre

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

N°	ARGOMENTO	PAGINA
01.	Premessa	03
02.	Definizione e quadro normativo	03
03.	Requisiti formali e sostanziali	04
04.	Agevolazioni	05

NOTE E/O APPUNTI:

01. PREMESSA

Premessa

Il legislatore Italiano ha dato luogo alla nascita delle c.d. **start-up innovative**. Si tratta di società di capitali "innovative" che rispettando determinati requisiti hanno diritto ad una serie di agevolazioni.

La società deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente:

Oggetto esclusivo o prevalente

lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Il legislatore italiano ha introdotto questa casistica allo scopo di:

Scopi

- favorire la **crescita sostenibile**, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile;
- **contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale**, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione;
- **promuovere maggiore mobilità sociale** e attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte **nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese** riservata alle start-up innovative presentando l'apposita domanda allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

Domanda per iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese

Il termine di legge per il possesso dei requisiti è fissato:

Data requisiti

- **alla data di invio** della domanda al Registro delle Imprese per le società costituite dopo il 19 dicembre 2012
- **al 19 dicembre 2012** per le altre società

Non è previsto alcun termine temporale per il deposito della domanda.

02. DEFINIZIONE E QUADRO NORMATIVO

Definizione e quadro normativo

L'**art. 25 del D.L. n. 179** del 18 ottobre 2012 convertito in **Legge n. 221** del 17 dicembre 2012, ha introdotto, nell'ordinamento Italiano un nuovo quadro normativo finalizzato alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese "innovative", definite "Start-up innovative".

La definizione di "Start-up innovativa" è contenuta nel **comma 2 dell'art. 25 D.L. 179/2012**, il quale definisce tale: *"la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Società Europea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione"*.

Definizione

03. REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI

Requisiti formali e sostanziali

Il comma 2 dell'art. 25 D.L. 179/2012, detta una serie di requisiti, formali e sostanziali, che un'impresa deve necessariamente possedere al fine di essere considerata come "start-up" innovativa".

I **requisiti formali** sono contenuti nella definizione vista, vale a dire:

Requisiti formali

1. l'impresa deve assumere la forma di società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., s.r.l. semplificata) o di società cooperativa di diritto italiano oppure di società europea residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
2. le azioni o quote rappresentative della società non devono essere quotate su mercati regolamentati o su un sistema multilaterale di negoziazione.

I **requisiti sostanziali** possono essere sintetizzati nella tabella appresso.

Tabella dei requisiti sostanziali da possedere tutti

Requisiti sostanziali che devono essere TUTTI posseduti
La società deve essere costituita e svolgere attività da non più di 48 mesi
La sede principale degli affari e degli interessi della società deve essere il Italia
Il valore della produzione annua della società1, a partire dal secondo anno, deve essere inferiore o pari a 5 milioni di euro
L'oggetto sociale esclusivo o prevalente della società deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
La società non deve distribuire o aver distribuito utile
La società non derivi da operazioni di fusione, scissione o a seguito di cessione d'azienda

Ad essi, deve aggiungersi il possesso di **almeno uno** dei seguenti requisiti:

Ulteriore requisiti

1	le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalla società devono essere uguali o superiori al 15%3 del maggior valore tra costo e valore totale della produzione
2	impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero
3	la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

04. AGEVOLAZIONI

Agevolazioni

La società iscritta nella sezione speciale del RR:II. ha diritto ad una serie di agevolazioni sinteticamente riportate riportate nelle tabelle che seguono.

TAB. 1	**Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio**
Art. 26 D.L. 179/2012	
Possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3	
In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea dei soci può decidere per il rinvio alla chiusura dell'esercizio successivo della deliberazione di riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale	
L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co 2 e 3 c.c.	
L'atto costitutivo della società di cui al punto precedente, anche in deroga all'art. 2479, co 5 c.c., può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati o subordinati al verificarsi di particolari condizioni	
In deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co 1 c.c., le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari	
Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 del c.c. non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali	
E' prevista la possibilità che l'atto costitutivo delle start-up innovative possa prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi con esclusione del diritto di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d'opera o servizi	
La start-up innovativa dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale	

Tabella deroghe al diritto societario e riduzione oneri per l'avvio

TAB. 2	**Remunerazione con strumenti finanziari della start-up**
Art. 27 D.L. 179/2012	
Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, *sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi,* a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti, il reddito di lavoro è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.	

Tabella remunerazione con strumenti finanziari

TAB. 3	**Agevolazioni per assunzione di personale**
Art. 27-bis D.L. 179/2012	
Alle start-up innovative viene riconosciuto un credito d'imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati. Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato. Il credito è concesso in via prioritaria rispetto ad altre imprese. L'istanza di richiesta del credito d'imposta deve essere presentata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico	

Tabella agevolazioni per assunzione di personale

TAB. 4	**Agevolazioni fiscali per gli investitori**
Art. 29 D.L. 179/2012	
	SOGGETTI IRPEF
Possono detrarre dall'imposta lorda il 19% delle somme investite nel capitale sociale di una o più startup innovative	
La detrazione è elevata al 25% per le somme investite in startup a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico	
L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e la percentuale del 19% può essere detratta su un importo massimo d'investimento non superiore a 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta	
La detrazione che in un dato periodo d'imposta non trova capienza nell'Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il terzo	
L'investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni altrimenti si decade dal beneficio con l'obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale	
L'agevolazione non opera ai fini Irap	
SOGGETTI IRES	
Possono dedurre dalla base imponibile il 20% delle somme investite nel capitale sociale di una o più startup innovative	
La deduzione è elevata al 27% per le somme investite in startup a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico	
L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e L'investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d'imposta è di 1.800.000 euro	
L'investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni altrimenti si decade dal beneficio con l'obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale	
L'agevolazione non opera ai fini Irap	

Tabella agevolazioni per investitori IRPEF e IRES

TAB. 5

Soggetti esclusi dalle agevolazioni	Investimenti che danno diritto alle agevolazioni	Investimenti che non danno diritto alle agevolazioni
1) i soggetti che sono a loro volta startup innovative; **2)** gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative; **3)** gli incubatori certificati.	**1)** i conferimenti in denaro in start-up innovative; **2)** investimenti in quote di società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; **3)** conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start up innovativa; **4)** gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in startup innovative.	**1)** gli investimenti effettuati in imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone; **2)** gli investimenti fatti in start-up innovative che sono considerate in "difficoltà finanziaria" ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02; **3)** i conferimenti effettuati dai soggetti che esercitano un'influenza notevole sulla start up innovativa, ossia da coloro che già possiedono nelle imprese oggetto dell'investimento partecipazioni superiori al 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell'azienda.

Tabella soggetti esclusi e investimenti

TAB. 1	**Canale di facilitazione per l'accesso al credito**
Art. 26 D.L. 179/2012	
Le startup innovative possono utilizzare il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI	
In particolare possono richiedere l'accesso alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo	
Il Fondo concede la garanzia diretta su finanziamenti bancari e copre fino all'80% dell'ammontare del finanziamento, in caso di garanzia diretta, e l'80& dell'importo garantito da un confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia	
L'importo massimo garantibile per singola startup innovativa è 2.500.000 euro	
La garanzia è concessa gratuitamente, in via prioritaria rispetto ad altri soggetti e secondo modalità semplificate14 e senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa a condizione che l'intermediario a cui si chiede il finanziamento non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria	

Tabella canale di facilitazione accesso al credito

Rimane da aggiungere che Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla G.U. 147 del 25/06/2013 il decreto interministeriale del 26/04/2013 con cui vengono fissate le modalità di accesso al Fondo garanzia da parte delle start-up innovative .

Decreto Interministeriale

L'ufficio, come sempre, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o notizia ulteriore.
E' gradito augurare buon lavoro.

Studio Amato

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it